

Risposta n. 400

OGGETTO: Articolo 1, comma 64, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Credito previdenziale utilizzato in compensazione dal contribuente

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il contribuente dichiara di avvalersi del c.d. regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in breve "Legge di bilancio 2019") e di avere maturato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2017 un credito, pari a 1.522,00 euro, derivante da contributi previdenziali versati all'INPS, utilizzato in compensazione con F24 nel corso dell'anno 2018.

L'istante precisa che detto importo dovrebbe essere riportato nel quadro RM ed essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Purtuttavia, trattandosi di un importo portato in deduzione nell'ambito del c.d. regime forfettario, con tassazione agevolata, ritiene non corretta la tassazione ordinaria.

Infatti, ad avviso dell'istante l'onere detratto (più correttamente *dedotto*) e

successivamente rimborsato (attraverso l'utilizzo in compensazione del credito Inps) dovrebbe essere assoggettato a tassazione applicando le disposizioni previste dal c.d. regime forfettario.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che la somma prima portata in detrazione (più correttamente *deduzione*) e poi compensata deve essere riportata a tassazione secondo il medesimo regime in cui è avvenuta la detrazione (*deduzione*), ossia il regime forfettario.

Pertanto, il contribuente è dell'avviso di scomputare l'importo del credito INPS utilizzato in compensazione dai contributi previdenziali deducibili indicati nel rigo LM35 del modello Unico 2019 (periodo d'imposta 2018), in quanto aggiungerlo ai redditi del rigo LM22 ne comporterebbe l'assoggettamento ad ulteriore contribuzione INPS.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfettario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste, nonché alla quantificazione dei contributi previdenziali menzionati nell'istanza.

La legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfettario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del regime forfettario.

Il comma 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 stabilisce che chi applica il regime forfettario determina *"il reddito imponibile applicando*

all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata". Il predetto comma prosegue affermando che: "I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma (...)".

Ciò premesso, con riferimento all'ipotesi in disamina nella quale il contribuente rappresenta di aver versato e dedotto dal reddito d'impresa in regime forfetario, con riferimento al periodo d'imposta 2017, contributi previdenziali per una quota poi risultata superiore al dovuto, che ha originato un credito Inps utilizzato in compensazione nel 2018, si rileva quanto segue.

Ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)